COMUNE DI MORIMONDO

Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 20.4.2015

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO
ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
ART. 7 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
ART. 8 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI
ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME
ART. 11 – USO DELLE AREE DESTIANATE ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI
ART. 12 – AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA E LORO DISCIPLINA DI UTILIZZO
ART. 13 - LUMINARIE
ART. 14 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
ART. 15 - MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

ART. 16 – SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - DEFINIZIONE
ART. 17 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA
ART. 18 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO
ART. 19 – TUTELA DEI LUOGHI DI CULTO- CIMITERI
ART. 20 - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
ART. 21 – SOSTANZE STUPEFACENTI
ART. 22 – AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 23 – LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
ART. 24 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO

ART. 25 - ACCATTONAGGIO
ART. 26 – NOMADISMO

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 27 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITA' SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO
ART. 28– RUMORI MOLESTI
ART. 29 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO
ART. 30 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA
ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

ART. 32 - MARCIAPIEDI, PORTICI E BALCONI
ART. 33 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
ART. 34- OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
ART. 35 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
ART. 36 – SGOMBERO DELLA NEVE
ART. 37 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
ART. 38 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE PANNI TAPPETI E SIMILI
ART. 39 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO E CADUTA ALBERI SUI BINARI DEL TRENO
ART. 40 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO
ART. 41 - OGGETTI MOBILI
ART. 42 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO
ART. 43 - ACCENSIONI DI FUOCHI
ART. 44 - DEPOSITI ESTERNI
ART. 45 – USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO
ART. 46 –TAGLIO PIANTA "AMBROSIA"

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 47 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 48 - ANIMALI MOLESTI
ART. 49 – PICCIONI
ART. 50 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI
ART. 51 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
ART. 52 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 53 – ASSENTIBILITA' DI PUBBLICI ESERCIZI

TITOLO VIII : VARIE

ART. 54 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
ART. 55 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART. 56 - ARTISTI DI STRADA
ART. 57 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE
ART. 58 - BALNEAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI
ART. 59 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI/APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE
ART. 60 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI
Art. 61 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO IX : SANZIONI

ART. 62 - SANZIONI AMMINISTRATIVE : COMPETENZE
ART. 63 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 64 – SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI
ART. 65 – ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' REGOLAMENTATA : VIOLAZIONI E PRESCRIZIONI
ART. 66 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 67 - PAGAMENTO IMMEDIATO
ART. 68 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA
ART. 69 - RISARCIMENTO DANNI
ART. 70 – SANZIONI ALTERNATIVE

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 71 – NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA
ART. 72 - ABROGAZIONI DI NORME
ART. 73 - NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE

1) Il regolamento di Polizia Urbana (di seguito chiamato Regolamento) disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana;
2) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di:
   a) Disciplina del suolo;
   b) Tutela della sicurezza urbana;
   c) Tutela della quiete pubblica o privata;
   d) Tutela del territorio ed ambiente;
   e) Protezione e tutela degli animali.

3) Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni stabilite in altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall'Autorità comunale o da autorità superiori;
4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni;
3) Il Comandante del Corpo di Polizia Locale - Area Polizia Locale e protezione civile, può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81;
4) Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti;
5) Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito;
6) Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità;
2) Con provvedimento specifico, assunto dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana e/o incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree in forma ordinaria o eccezionale.

ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1) Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 2 e riguarda comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa già contenuti in altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana di cui al seguente art. 16, nonché in ambiti specifici previsti dal presente regolamento;
2) I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:
   a) Aggirarsi, sostando, o sdraiandosi in costume da bagno, o a torso nudo o con abiti assai succinti che provocano oggettiva riprovazione; sui prati erbosi delimitati è vietato coricarsi; sui parapetti delle piazze e sulle panchine, inoltre è vietato sdraiarsi;
   b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
   c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento risulti pregiudizievole per la sicurezza urbana ai sensi dell'art.17 del presente Regolamento (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
   d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
   e) collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
   f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché , *in tali ultimi ambiti*, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore e non salvo nelle manifestazioni autorizzate;
   g) utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare , motocicli o qualsiasi altro autoveicolo al di fuori degli spazi a ciò destinati;
   h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età superiore a quella specificatamente indicata sulle attrezzature

medesime con obbligo dei genitori di vigilanza sull'osservanza di tale obbligo da parte dei figli minori;

i) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
j) distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte d'accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate;
l) scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere;
m) gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette e altro materiale;
n) Introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini e dove espressamente vietato;
o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o altri simili artifizi pur se di libera vendita;
p) lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico;
q) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
r) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali;
s) sbattere o pulire tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie o simili verso la via pubblica o aperta al pubblico;
t) spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo;
u) detenere i cani in contrasto con quanto specificamente disposto dal successivo articolo 50.

ART. 7 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento comunale, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e deve contenere quanto necessario ad individuare esattamente la persona (fisica o giuridica) cui andrà intestata l'autorizzazione, i termini dell'occupazione (area occupata, tipologia manufatti) e planimetria dell'area. I relativi atti autorizzatori (c.d. concessioni) sono rilasciati previo pagamento delle relative spese di istruttoria, se previste, ed in ogni caso sono formalizzati con atto scritto e accordati:
   a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
   b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
   c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
   d) con riserva dell'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione a garanzia di eventuali danni cagionati;

2) Nel caso l'occupazione richiesta comporti pregiudizio di interessi privati di altre persone meritevoli di tutela, l'istruttoria comprenderà una valutazione comparativa degli interessi in gioco ed il rilascio della concessione potrà essere subordinato, se del caso, alla presentazione di idoneo benestare da parte dei titolari di interessi terzi;
3) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o altri interessi pubblici; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
4) Per le occupazioni giornaliere superiori ad un ora la ricevuta inerente al pagamento della tassa costituisce titolo autorizzativo.

ART. 8 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI

1) Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavolini e sedie), alle condizioni di cui all'articolo precedente ed alle seguenti:
   a) che non venga pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, lasciando libero uno spazio per i pedoni di almeno 1,50 metri;
   b) che le strutture siano compatibili con il valore estetico dei luoghi, in modo da preservarne il decoro e vengano mantenute in perfetta efficienza e manutenzione;
   c) che l'area occupata sia adiacente ai locali e comunque sia escluso qualunque pregiudizio o intralcio per la circolazione veicolare;
   d) che l'occupazione non ecceda la proiezione dell'ampiezza massima della vetrina dell'esercizio e comunque l'ampiezza del fronte perimetrale antistante;
   e) che l'occupazione non sia di pregiudizio ad interessi di terzi meritevoli di tutela (es. occultamento vetrine negozi, ingombro passaggi etc.);
2) Sono vietate occupazioni site in aree destinate alla sosta di veicoli o in aree aventi una specifica destinazione incompatibile con l'occupazione stessa;
3) Le concessioni su suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete pubblica previste dal regolamento di disciplina dei pubblici esercizi;
4) L'attività di somministrazione nelle aree esterne di proprietà pubblica é soggetta ad autorizzazione che ne potrà vincolare l'uso a particolari orari;
5) Il titolare della concessione è tenuto a vigilare affinché gli utilizzatori adottino comportamenti congrui rispetto agli interessi meritevoli di tutela e viene considerato responsabile rispetto a qualunque pregiudizio arrecato a tali interessi, che derivi in maniera inequivocabile dall'attività concessa, salvo i casi in cui la legge escluda una responsabilità oggettiva;
6) Nei periodi di chiusura dell'esercizio, i manufatti e attrezzature utilizzate per le occupazioni devono essere ritirate e non possono essere accatastate su suolo pubblico al di fuori dei locali;

7) Qualora l'occupazione coinvolga aree oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99, aree adiacenti ad edifici vincolati o ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale individuate dallo strumento urbanistico generale oppure consiste in manufatti ingombranti (pedane, gazebo, dehors etc.), il rilascio della stessa è subordinato al parere positivo delle amministrazioni competenti ed ai necessari atti di assenso di natura urbanistico-edilizia;
8) La richiesta per le occupazioni di cui al presente articolo o la modifica sostanziale dei termini spaziali, temporali o qualitativi delle concessioni già rilasciate devono essere presentate almeno 30 giorni prima e devono essere corredate di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima. I termini di conclusione del procedimento si intendono interrotti qualora l'istruttoria necessiti di preventivi pareri da parte di altri organi e/o settori, ai sensi della legge 241/90;
9) La reiterazione nell'inosservanza dei termini prescritti nella concessione e delle prescrizioni ivi contenute determina la revoca della stessa;
10) Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, vi è l'obbligo di rimuovere l'occupazione nell'immediatezza e adottati i provvedimenti previsti nell' art. 65 del presente regolamento e, per quanto concerne le occupazioni con esposizioni di merci, nell'art. 67.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale;
2) La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale e sulla stessa deve essere indicato un recapito telefonico del responsabile del cantiere. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato;
3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4) Gli interventi previsti nel presente articolo non sono soggetti ala tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme o petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale veicolare o pedonale;
2) L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

ART. 11 – USO DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1) E' vietato sulle piazze, ogni forma di vendita e di somministrazione ad eccezione di quelle che avvengono nell'ambito di manifestazioni pubbliche promosse dall'Amministrazione, dall'associazionismo e dalle organizzazioni di volontariato che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate conformemente agli articoli precedenti.

ART. 12 – AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA E LORO DISCIPLINA DI UTILIZZO

1) Al fine di salvaguardare all'interno del tessuto urbano zone meritevoli di particolare tutela, per le componenti di interesse storico-architettonico, religioso e paesistico che le caratterizzano, vengono individuate le seguenti aree di particolare rilevanza:
   - la piazza dell'Abbazia di San Bernardo;
   - la piazza Municipio;
   - la Corte dei Cistercensi;
2) Sulle suddette aree sono esclusivamente consentite, previa autorizzazione da richiedersi almeno trenta giorni prima le attività di sensibilizzazione sociale, le attività a scopo benefico, religioso e altre preventivamente autorizzate.
3) In prossimità ai luoghi di culto, sulle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto individuate ai sensi del R.D. 1265/34 *nonché in prossimità ai luoghi di cura,* non è ammessa alcun tipo di occupazione e/o manifestazione se non quelle autorizzate dall'autorità competente.

ART. 13 - LUMINARIE

1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune a seguito di richiesta scritta da presentarsi all'Area Polizia Locale e Protezione civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa al fine di ottenere la prescritta Autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento d'esecuzione;
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i fusti degli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà;

3) E’ in ogni caso vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi e i pali della segnaletica stradale e dell’illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà;
4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi;
5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati;
6) Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti;
7) Qualora, per gli allacci, vengano utilizzati impianti e/o strutture pubbliche dovrà essere preventivamente ottenuto l’assenso del Servizio comunale o dell’Ente competente.

ART. 14 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata;
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 15 - MESTIERI GIROVAGHI

1) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici se non alle limitazioni poste sul presente Regolamento per le aree ove ne è vietato l’esercizio (art.12) e, comunque, quando non reca intralcio o fastidio alla circolazione veicolare o pedonale;

TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

ART. 16 – SICUREZZA URBANA - DEFINIZIONE

1) Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
2) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
3) Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 54 del T.u.e.l., e precisamente:
   a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);
   b) situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
   d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
4) Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20 della medesima legge.

ART. 17 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

1) I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:
   a) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
   b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivaccamento e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
   c) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
   d) l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;

e) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali :
   - il bivaccamento, che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico;
   - gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;
   - condurre nelle aree pedonali aperte, aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore;
   - far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o pericolo per i pedoni;

ART. 18 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO

1) Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio.

ART. 19 – TUTELA DEI LUOGHI DI CULTO- CIMITERI

1) Le aree cimiteriali rimangono regolamentate ai sensi del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

1) Nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ove sussistono particolari criticità dal punto di vista della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e vi sia un interesse manifestato da parte di cittadini o realtà sociali-economiche individuate, possono essere posti in essere mediante forme compartecipate pubblico-privato, interventi anche strutturali di regolamentazione/limitazione della fruizione pubblica degli spazi atti a tutelare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità nonché a migliorare la qualità urbana e le condizioni di vivibilità degli ambiti stessi;
2) L'attuazione di tali forme di compartecipazione dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione tra le parti di uno specifico atto, da inquadrarsi nell'ambito dell'"accordo sostitutivo" di cui all'art. 11 della Legge 241/90, disciplinante i reciproci obblighi e le modalità attuative dell'intervento;
3) Le situazioni pregiudizievoli alla sicurezza ed incolumità inerenti le aree oggetto di accordo di cui al punto precedente devono trovare puntuali riscontri presso le Forze di Polizia statali o locali, che attesteranno l'idoneità degli interventi proposti ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni ivi manifestatisi;
4) E' fatto obbligo per chiunque di osservare quanto specificato nell'atto di cui al comma 2).

ART. 21 – SOSTANZE STUPEFACENTI

1) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale e' vietato:
   a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
   b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
   c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
   d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono (quali, ad esempio, la segnalazione a mezzo di accendini di un punto vendita di sostanze stupefacenti).

ART. 22 – AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Salvo situazioni contingibili ed urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dimesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:
   a) alla realizzazione, contestualmente alle operazioni di sgombero effettuate ai sensi del punto precedente, di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
   b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
   c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
   d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino;
2) L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai su indicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.

ART. 23 – LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

1) Nel territorio del Comune di Morimondo in aree pubbliche o aperte al pubblico è fatto divieto l'acquisto, la detenzione, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori di anni 16. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
2) Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
3) Il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo;
4) i gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori di anni 16 saranno perseguiti a norma dell'art. 689 del codice penale;
5) Responsabile della violazione al presente articolo commessa da minorenne è considerato l'esercente la potestà genitoriale, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 24 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO

1. E' vietato tenere comportamenti contrari al decoro ed all'usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia quali la prostituzione su strada e le deiezioni umane in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse; No effusioni oltre la decenza, no stendere teli da mare o similari, no allestimenti da pic-nic e consumo dei relativi alimenti, no barbecue, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo; in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. E' vietato lanciare oggetti nei luoghi di pubblico transito. E' del pari vietato sulle pubbliche vie il gioco con la palla o giochi similari (che prevedano il rincorrersi o il lancio di oggetti in modo da presentare una situazione di pericolo o di intralcio per l'utenza stradale).

2. E' proibito proferire, in luogo pubblico, o aperto al pubblico, bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, nonché abbandonarsi al turpiloquio o ad atti in ogni caso offensivi della decenza e della morale. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

3. E' altresì vietato cedere gli scontrini dei parcometri ancora in corso di validità ad altri utilizzatori. E' fatto obbligo ai responsabili dei cantieri edili mantenere in perfetta efficienza le recinzioni, le cesate, i ponteggi, etc., onde prevenire l'insorgenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

ART. 25 - ACCATTONAGGIO

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine, in particolare nei luoghi indicati nell'articolo 12, per qualsiasi motivo in modalità tale da causare disturbo ai passanti o pregiudizio per la propria o altrui incolumità o creando intralcio alla circolazione veicolare;

ART. 26 – NOMADISMO

1) In tutte le aree, in particolare in quelle verdi pubbliche o private di Morimondo, è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo bivaccamento temporaneo;
2) E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine statali o locali entro un giorno dall'inizio dell'occupazione stessa;
3) I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competenti;
4) La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediatesi da oltre due giorni in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di

salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari delle aree inadempienti rispetto al punto 2);

5) Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti;

6) Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno tratte in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 27 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITA' SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO.

1) I titolari degli esercizi di somministrazione con apertura serale abbinate ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o dotate di spazi di somministrazione all'aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica, attestata da apposita documentazione .
2) Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultanti inidonee a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle rilevazioni di cui sopra, l'attività di trattenimento o svago non potrà essere esercitata **.**
3) Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti sindacali a ciò finalizzati;
4) Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto;
5) Qualora l'attività svolta è motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/96, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione;
6) In ogni caso, dopo le ore 23.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio;
7) Ai soggetti di cui al comma 1) e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
8) Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di propria competenza previsti dalle vigenti normative.

ART. 28– RUMORI MOLESTI

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un' industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini;
2) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
3) Le attività e le lavorazioni rumorose devono essere effettuate esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica;
4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose;
5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività edili e 45 delle attività temporanea relative a manifestazioni ;
6) all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato.
7) Restano fatte salve le norme del piano di zonizzazione acustica in particolare per quanto riguarda le lavorazioni notturne/festive.

ART. 29 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO

1) Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27, i titolari delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni d'ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifica richiesta supportata da idonea documentazione attestante le misure di mitigazione dei rumori da adottarsi;
2) Ai soggetti di cui al comma 1) e' fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi.

ART. 30 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA

1) Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista;
2) Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non e' consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono tali le seguenti attività, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un'insieme indistinto di persone:
    a) le apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00;
    b) lavori di ristrutturazione di locali o attività rumorose simili (utilizzo rasa erba etc.) effettuate prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
    c) attività ricreative rumorose effettuate prima delle 8.00 e dopo le 22.00;
3) Nel caso di condomini e salvo situazioni contingenti, eventuali segnalazioni dovranno pervenire ai competenti uffici comunali unicamente da parte dell'Amministratore dello stabile, attestando le attività di competenza poste in essere per eliminare il problema.

ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi;
2) Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;
3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile;
4) Qualora si verifichino condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

ART. 32 - MARCIAPIEDI, PORTICI E BALCONI

1) Fatto salvo quanto previsto da convenzioni urbanistiche o specifici atti comunali di disciplina della manutenzione di spazi destinati al pubblico passaggio, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi o dei portici prospicienti qualora gli stessi siano di loro proprietà;
2) E' vietato percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
3) Salvo quanto previsto dal codice della strada, sotto i portici e sui marciapiedi è vietato il deposito incontrollato di veicoli, ancorché ancorato ad apposito sostegno. Qualora tale deposito sia motivo di degrado e disordine urbano, previo avviso al pubblico, gli organi di polizia potranno rimuovere i veicoli ivi depositati per un periodo prolungato di 6 ore. Il legittimo possessore potrà rivendicare il veicolo previa richiesta alla polizia locale, fornendo una precisa descrizione dello stesso. Il veicolo potrà essere allo stesso rilasciato qualora venga dimostrato il legittimo possesso o trascorse 12 ore dalla rimozione, in mancanza di altre richieste e previo corresponsione delle spese di rimozione e custodia .
4) I balconi ed i terrazzi prospicienti gli spazi pubblici non possono essere utilizzati quali luoghi di deposito di rifiuti o di altri materiali destinati all'abbandono.

ART. 33 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale;
2) Qualora si renda necessario, per il grave stato d'abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici;
3) I soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici la cui esposizione è obbligatoria;
4) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo:
   a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
   b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
5) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

ART. 34- OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

ART. 35 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea;
2) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
5) I titolari d'esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
6) I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;
7) I rifiuti costituiti da relitti d'elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, salvo non sia concordato con il gestore della raccolta rifiuti, essere depositati sul suolo pubblico o ad uso pubblico né in altro luogo del territorio comunale. Essi devono essere conferiti nella piattaforma ecologica;
8) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;
9) Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.
10) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata delle vie e degli spazi pubblici , è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di veicoli di rispettare tassativamente i divieti di sosta , fissi o temporanei che siano , a tale scopo istituiti.

ART. 36 – SGOMBERO DELLA NEVE

1) I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori d'edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti gli edifici e i negozi per una larghezza non inferiore a mt 1,50;

2) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio;
3) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante.
4) La neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa od ammassata sul suolo pubblico.
5) Il Sindaco, in caso di eccezionali nevicate, può disporre, con propria ordinanza, ulteriori specifici obblighi a carico dei proprietari o conduttori di edifici presenti sul territorio comunale.

ART. 37 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

ART. 38 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE PANNI TAPPETI E SIMILI

1) Al fine di mantenere il decoro dell'ambiente urbano è vietato:
   a) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie;
   b) esporre dai balconi, finestre, recinzioni, parapetti o altro striscioni, scritte, bandiere o simili che offendono la pubblica decenza.

ART. 39 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO E CADUTA ALBERI.

1) I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da animali infestanti. Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
2) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
4) Le foglie cadute su spazio pubblico, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.
5) I proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio comunale, nell'ambito delle proprie fasce di competenza devono provvedere costantemente:

a) alla verifica ed eliminazione di tutti i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;

ART. 40 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO

1) Nelle aree a verde e nei giardini pubblici e' vietato:
   c) introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, salvo autorizzazione espressa;
   d) condurre velocipedi e circolare con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, al di fuori delle aree agli stessi riservate, in modo da creare pericolo o molestie agli altri frequentatori;
   e) giocare al gioco del calcio e similari al di fuori delle aree allo stesso destinate;
   f) deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante;
   g) danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti;
   h) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora, anche collocati sui veicoli, tenuti a volume non moderato;
   i) porre in essere qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza altrui;
   j) sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
   k) parcheggiare veicoli o camminare sugli spazi erbosi, in tal ultimo caso, solo qualora espressamente vietato;
   l) molestare la fauna esistente;
   m) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura, qualora previsto ed anche in assenza di appositi cancelli;
   n) svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale dell'ambiente salvo espressa autorizzazione da parte dell'Autorità comunale;

ART. 41 - OGGETTI MOBILI

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito sia pedonale che veicolare.

ART. 42 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare muri di recinzione, facciate di edifici o simili) di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con

getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nel-
le strade o in altre proprietà.

ART. 43 - ACCENSIONI DI FUOCHI

1) È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie ad una distanza minore di mt. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, da piantagioni e qualsiasi deposito di materia infiammabile o combustibile;
2) È fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura e quanto specificatamente autorizzato;
3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine;
4) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

ART. 44 - DEPOSITI ESTERNI

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi e di altro contenitore o materiale ingombrante al fine di impedire la raccolta di acqua piovana e, conseguentemente, il proliferare di zanzare. La raccolta d'acqua piovana è ammessa solo per gli orti;
2) Alle officine di riparazioni è vietato il deposito di veicoli o parti di esso su suolo pubblico o privato, salvo i casi espressamente autorizzati.

ART. 45 – USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO

1) Nel periodo da 15 giugno al 15 settembre di ogni anno è vietato utilizzare acqua potabile per irrigazione di orti e/o giardini, per lavare mezzi in genere e per qualsiasi altro uso non connesso al consumo domestico, alimentare ed igienico sanitario dalle ore 10,00 alle ore 22,00, salvo diverse determinazioni.
2) L'Area Servizio Tecnico potrà autorizzare richieste in deroga opportunamente motivate.

ART. 46 –TAGLIO PIANTA "AMBROSIA"

1) Ciascuno dei soggetti cui è demandato tale obbligo (i proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di aree industriali dismesse, i responsabili di cantieri edili, delle ferrovie, del Settore Strade della Provincia di Milano, e altri) per le rispettive competenze, dovrà:
   a) vigilare, a partire dal mese di giugno, sull'eventuale presenza di ambrosia sulle aree di loro pertinenza;
   b) eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza nel rispetto delle indicazioni contenute negli allegati tecnici delle note emanate dalla Direzione Sanitaria;

c) effettuare due sfalci annuali al fine di contrastare il proliferare della pianta infestante denominata “Ambrosia”, nei seguenti periodi:
   - 1° sfalcio nella terza decade di luglio;
   - 2° sfalcio nella terza decade di agosto.

d) di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’ambrosia secondo le seguenti specifiche:
   - **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
   - **in ambito urbano:** pacciamatura ed estirpamento.

e) concedere, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo ed intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura eseguire un ulteriore intervento all’inizio di settembre.

f) Le aree verdi comunali saranno sfalciate secondo un programma temporale predisposto annualmente dall’Area Servizi Tecnici .

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 47 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1) In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza;
2) E' vietato abbandonare animali domestici.

ART. 48 - ANIMALI MOLESTI

1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete;
2) Gli operatori di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1) al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo affinché non sia disturbata la quiete pubblica;
3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

ART. 49 – PICCIONI

1) I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:
   a) Schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
   b) Installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
   c) Provvedere alla regolare pulizia d'ogni luogo di proprietà evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione ed alla disinfestazione delle zone colonizzate;
2) E' vietato alimentare i piccioni presenti sul territorio comunale.

ART. 50 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI

1) Il proprietario o chiunque detiene un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
   a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con una tempistica adeguata;
   b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
   c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
   d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
   e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
   f) assicurare una regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

2) In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di denunziarli all'Anagrafe canina entro 15 gg. dalla nascita o dal possesso e di far tatuare gli stessi, munendoli del previsto microchip;
3) Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza adatta alla sicurezza dei cittadini e, comunque, di misura non superiore a mt. 1,50. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria ed i cani a guardia e a conduzioni delle greggi;
4) I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o, se non individuati, i possessori;
5) La detenzione di cani in luoghi privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento ai sensi delle vigenti leggi in materia e dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo oltre ai contenitori dell'acqua e del cibo;
6) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, le aiuole ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico;
7) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, é fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;
8) Anche in presenza di appositi spazi per cani è obbligatoria la rimozione delle loro deiezioni;
9) E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano non vedenti, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate al gioco del calcio o attrezzate con giochi per i bambini nonché nelle aree, individuate con l'apposito cartello, ove sussistano particolari motivi di tutela del decoro e conservazione del manto erboso e delle altre essenze presenti;
10) I cani, a guardia di case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti se custoditi all'interno di proprietà private, così da non poter incutere timore o spavento;
11) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
12) I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza. Tutte le spese sostenute di accalappiamento, detenzione e simili dovranno essere rimborsate dall'eventuale detentore e/o possessore. Trascorsi 30 gg. senza che gli animali vengano reclamati dal legittimo proprietario, potranno essere adottati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche e/o di volontariato.
13) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, ai Corpi di Polizia, alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco;
14) Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 7, 8 del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

ART. 51 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

1) E' vietato tenere permanentemente animali in cantine, garage, box esterni in lamiera;
2) I regolamenti condominiali fanno testo a norma del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni superiori di legge;
3) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
   a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando gocciolio sugli spazi pubblici;
   b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
   c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da affezione, da cortile e/o da stalla;
4) Con apposita Ordinanza del Sindaco/Responsabile del Settore potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

ART. 52 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

1) Nel centro abitato è ammesso l'allevamento di animali da reddito, sempreché non rechi disturbo al vicinato e non sia vietato dal regolamento edilizio. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti;
2) L'apicoltura non è consentita a ridosso delle abitazioni ed insediamenti industriali, commerciali e/o artigianali;
3) Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi, gruppi di animali di qualsiasi tipo senza preventiva comunicazione annuale all'Asl;
4) E' vietata nelle aree urbane la circolazione e l'esposizione di animali pericolosi non rinchiusi in idonee gabbie.

TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 53 – ASSENTIBILITA' DI PUBBLICI ESERCIZI

1) Fatte salve discipline specifiche di settore, il rilascio di licenza di pubblico esercizio di cui all'art. 86 del t.u.l.p.s. (r.d. 773/31), o la S.c.i.a. nei casi previsti, di spaccio di bevande alcoliche in circoli privati è subordinato ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente (morali/professionali, etc.), nonché alla valutazione preventiva dell'idoneità dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare e pedonale. In particolare, rivestono importanza ai sensi di un'adeguata istruttoria:
   a) la criticità della zona a livello di sicurezza urbana;
   b) motivi di viabilità e sicurezza del transito veicolare e pedonale;
   c) presenza nelle immediate vicinanze di insediamenti sensibili (chiese, luoghi di culto, case di cura, scuole, etc.) e di idonei spazi a parcheggio;
2) A tal fine l'ufficio competente del procedimento trasmette alla Polizia locale la pratica, al fine di una valutazione riguardo le situazioni sopra elencate;
3) Le valutazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte anche in occasione di cambi gestione o di qualunque evento che possa essere motivo di pregiudizio degli interessi specificati, anche ai fini della revoca della licenza rilasciata per motivi di pubblico interesse.
4) Alla richiesta può provvedere direttamente l'interessato con domanda in bollo correlata da planimetria dei locali, scheda descrittiva dell'attività ed individuazione dei parcheggi pubblici e privati.

TITOLO VIII : VARIE

ART. 54 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

1) I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico anche in orari notturni e festivi;
2) La targa, deve avere dimensioni massime di 10 X 20 cm. con misura minima di 10 X 10 cm. e non necessita di preventiva autorizzazione.

ART. 55 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico/umanitario è vietata su suolo pubblico. I contenitori possono essere posizionati solo da Enti o Associazioni riconosciute, nell' ambito di aree protette, previo consenso del legittimo proprietario;
2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente;
3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra nelle aree scoperte di scuole e luoghi di cura.

ART. 56 - ARTISTI DI STRADA

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" e spettacoli oltre ad essere preventivamente autorizzate, devono avvenire nel rispetto del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale;
2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di occupazione abusiva, sono disciplinate da leggi e/o regolamenti vigenti.

ART. 57 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE

1) In tutto il territorio comunale, anche nelle aree private ma aperte all'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o accampamento. Gli operatori di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, del personale tecnico della società appaltatrice dei servizi di igiene pubblica. e di chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge a collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

ART. 58 - LAVAGGIO VEICOLI

1) Nelle acque del naviglio di Bereguardo e nelle altre acque irrigue, nei fontanili, nonché nei canali secondari, è assolutamente vietata la balneazione nonché il lavaggio di veicoli e di biancheria utilizzando l'acqua dei suddetti corsi;
2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei suddetti corsi salvo che per svolgere l'attività di pesca;

ART. 59 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI/APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

1) Le bombole di G.P.L. dovranno essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
2) E' vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di G.P.L. all'interno di box o garage ed in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone;
3) La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell'attraversamento delle murature,con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso;
4) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica di G.P.L.;
5) Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

ART. 60 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI

1) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chiunque promuova riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione;
2) Qualora la manifestazione comporti l'emissione di ordinanze relative alla viabilità in genere, la comunicazione dovrà essere data trenta giorni prima;
3) Le processioni ed i cortei dovranno seguire il percorso più breve. Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire l'incolumità dei partecipanti. Nelle ore serali e nell'attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo. In chiusura dovrà essere assicurata la presenza di un veicolo munito di segnalatori ad intermittenza funzionanti;
4) E' vietata la percorrenza da parte di cortei, processioni o simili, di strade a scorrimento veloce, salvo specifica autorizzazione comunale

Art. 61 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

TITOLO IX : SANZIONI

ART. 62 - SANZIONI AMMINISTRATIVE : COMPETENZE

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono irrogate dal Comune per tutte le attività per cui è competente al rilascio del relativo titolo autorizzatorio. I relativi proventi spettano al Comune stesso;
2) Ai sensi della legge regionale 90/83, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero subdelegate agli enti locali, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono;
3) Sono escluse le competenze sanzionatorie del Comune nelle materie cui viene riconosciuta valenza in termini di sicurezza ed ordine pubblico, di competenza esclusiva statale;
4) Spetta al dirigente del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del T.u.e.l., l'adozione di ordinanze e provvedimenti di natura sanzionatoria amministrativa, cautelare o accessoria;
5) Spetta al Sindaco, in qualità di autorità locale o di ufficiale di governo, l'adozione di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 50 comma 4 e 5 e art. 54 comma 1, 4 e 6 del T.u.e.l. In particolare, spettano al Sindaco i poteri inerenti l'emanazione dei seguenti provvedimenti:
   a) ordinanze sospensione, revoca di un'autorizzazione di polizia ex art. 10 del TULPS
   b) ordinanze sospensione di licenza o autorizzazione ex art. 110 comma 10 del TULPS

ART. 63 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli commi e articoli;
2) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare per ciascuna violazione il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 L. 689/81;
3) Alle violazioni di cui al presente regolamento, conformemente a quanto contenuto nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", si applicano le seguenti sanzioni:

   a) da € 100 a € 500 per violazione agli articoli:
   - art.12 □□□□Aree di particolare rilevanza e loro disciplina d'utilizzo
   - art.13 □□□□Luminarie
   - art.17□□□□ Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
   - art.20 □□□□Interventi compartecipativi su aree pubbliche o di uso pubblico
   - art.21 □□□□Sostanze stupefacenti
   - art.22 □□□□Aree dimesse ed immobili oggetto di occupazione abusiva
   - art.23 □□□□Limitazioni al consumo di bevande alcoliche
   - art.24 □□□□Comportamenti contrari al decoro

- art.25 □□□□Accattonaggio
- art.26 □□□□Nomadismo
- art.27□□□□ Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblici esercizi ad attività serale o dotati di spazi all'aperto
- art.33 c.2□ Manutenzione degli edifici e delle aree – Grave stato d'abbandono e/o degrado
- art.33 c.4□ Manutenzione degli edifici e delle aree – obbligo di convogliare le acque piovane che scolano dai tetti in fognatura
- art.47□□□□ Tutela degli animali domestici
- art.58 □□□□Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate
- art.62 □□□□Contrassegni del Comune
- art.65 □□□□Sanzioni accessorie, misure cautelari ed esecutorietà dei provvedimenti
- art.66□□□□ Abuso di conduzione di attività regolamentata e violazioni prescrizioni
- art.6 c.2 lett. a) □□□Atti vietati su suolo pubblico manomissione e/o danneggiamento suolo pubblico, attrezzature o impianti installati
- art.6 c.2 lett. b) □□□Atti vietati su suolo pubblico – rimozione, manomissione, imbrattamento o uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche
- art.7 □□□□Concessione di suolo pubblico
- art.8 □□□□Occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici o commerciali
- art.9 □□□□Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- art.10□□□□ Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- art.11 □□□□Uso di piazza
- art.28 □□□□Rumori molesti
- art.29 □□□□Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto
- art.31 □□□□Dispositivi acustici antifurto
- art.33 c.1□□□Manutenzione degli edifici e delle aree - obbligo della manutenzione e/o pulizia delle facciate
- art.34 □□□□Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- art.42 □□□□Operazioni di manutenzione svolte all'aperto
- art.43 □□□□Accensione di fuochi
- art.44 □□□□Depositi esterni
- art.46 □□□□Pianta "Ambrosia"
- art.48 □□□□Animali molesti
- art.49 □□□□Piccioni
- art.50 c.1□□□Mantenimento e detenzione dei cani – modalità ed accorgimenti da tenere
- art.50 c.2□□□Mantenimento e detenzione dei cani – obbligo di denuncia all'anagrafe canina
- art.50 c.3□□□Mantenimento e detenzione dei cani - obbligo all'uso del guinzaglio
- art.50 c.5□□□Mantenimento e detenzione dei cani – condizioni di spazio vitale e requisiti per la loro ritenuta
- art.50 c.6□□□Mantenimento e detenzione dei cani – accorgimenti dei proprietari affinché gli stessi non sporchino il suolo pubblico
- art.60 □□□□Bidoni / Bombole di G.P.L. per alimentazione di impianti / apparecchi per uso domestico e similare

b **) da € 25 a € 250 per le restanti violazioni;**

4) Ogni violazione a prescrizioni contenute in tutti gli altri vigenti regolamenti del comune di Morimondo è sanzionata, quando non espressamente previsto, con le previsioni contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", secondo la graduazione da questo prevista;
5) Per le violazioni alle norme del presente regolamento o alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale, all'interno del limite minimo e massimo stabilito per la sanzione prevista, può stabilire un diverso importo dell'entità della stessa;
6) Se la violazione è commessa da minorenne, il responsabile è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 63 – SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI

1) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d'accertamento e contestazione della violazione;
2) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso;
3) Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono adottati i provvedimenti necessari all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido;
4) Ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore. In tali casi, il dirigente della Polizia Locale potrà ordinare, previa diffida di tre giorni, l'esecuzione coattiva conformemente alle previsioni legislative;
5) Si procede nell'immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa. In tale ultimi casi, la confisca è obbligatoria;
6) L' Ufficiale di Polizia Locale potrà restituire le cose oggetto di sequestro al soggetto interessato qualora questi dimostri la legittimità dell'attività sanzionata, dandone atto nel relativo verbale, salvo siano oggetto di confisca obbligatoria.

ART. 64 – ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' REGOLAMENTATA E VIOLAZIONI PRESCRIZIONI

1) Si intende per abuso quel comportamento del titolare dell'autorizzazione, licenza o atto di assenso comunque denominato, che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni di legge o di regolamento o quelle legittimamente imposte dall'autorità o comunque un'utilizzazione del titolo non conforme alla disciplina dell'attività autorizzata;
2) L'inottemperanza alle prescrizioni apposte dall'organo emanante sul titolo autorizzatorio ai fini di salvaguardare il pubblico interesse o l'abuso nella conduzione

dell'attività sono soggette alle sanzioni previste per la mancanza del titolo stesso, qualora non previsto diversamente.

ART. 65 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Tutte le occupazioni con esposizione di merci in spazi ed aree pubbliche e private ad uso pubblico soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive;
2) A coloro che esercitano l'attività abusiva di cui al comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme di settore o dal presente Regolamento, nonché la confisca delle merci ai sensi dell'art. 20 della legge 689/90;
3) Il provvedimento di confisca è emesso entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale da parte dell'Autorità preposta;
4) Le merci confiscate non contraffatte o comunque non costituenti oggetto di reato, consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza, vengono custodite presso un deposito idoneo, dando avviso nell'albo pretorio comunale. Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengano reclamati dal legittimo proprietario, si procede alla distruzione o alla vendita tramite asta pubblica;
5) Nel caso di merci confiscate contraffatte o costituenti cose fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione delle merce stessa per fini giudiziari;
6) Nel caso di occupazione abusiva di spazi pubblici o aperti al pubblico, qualora ricorrono motivi di sicurezza pubblica, il sindaco ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione ai fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle relative spese per un periodo non inferiore a 5 giorni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di ottemperare agli obblighi di pulizia e decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

ART. 66 - PAGAMENTO IMMEDIATO

1) Il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione prevista nel presente Regolamento in via breve direttamente nelle mani dell'agente accertatore, ad accezione dei cittadini stranieri ed ogni volta vi sia oggettiva incertezza riguardo la residenza del trasgressore.

ART. 67 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA

1) Qualora si sia proceduto al sequestro cautelare amministrativo delle merci e/o attrezzature oggetto di confisca amministrativa e non sia possibile risalire con certezza alla residenza del trasgressore, ai fini di garantire la tutela giudiziaria prevista dalla legge, si notifica immediatamente nelle mani di questi l'ordinanza di confisca amministrativa;
2) Nel provvedimento dovrà darsi atto che la confisca decorre trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in quanto all'interessato in tale periodo di tempo è data facoltà di presentare opposizione al sequestro all'Autorità competente ai sensi dell'art. 19 L. 689/81.

ART. 68 - RISARCIMENTO DANNI

1) Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

ART. 69 – SANZIONI ALTERNATIVE

1) Nel caso il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla presenti norme può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato e attinenti a questo, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dei genitori.

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 70 – NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA

1) Le seguenti prescrizioni decorrono dopo 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
   - art. 55 comma 1) (obbligo esposizione targa amministratori stabili)
2) Sono fatte salve le autorizzazioni e/o concessioni in essere, salvo costituiscano pregiudizio per gli interessi meritevoli di tutela espressi nel presente Regolamento. In tal caso le attività dovranno adeguarsi alle presenti norme entro il termine prescritto dagli Uffici competenti della Polizia Locale, o, nel caso di impossibilità, dovrà essere da questi ordinata la revoca dell'atto e/o la cessazione dell'attività stessa.

ART. 71 - ABROGAZIONI DI NORME

1) È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n 75 del 10.09.1985 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/01/1988

ART. 72 - NORMA FINALE

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.